

STATUTO

SYNAGO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COLLEGNO TO VIA SETTEMBRINI 5

Numero REA: TO - 1091332

Codice fiscale: 09914970018

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

STATO DI INSOLVENZA

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-12-2010 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO IN DATA 29 Novembre 2010

REPERTORIO NUMERO 74528/30984

STATUTO
DELLA
"SYNAGO Società Cooperativa Sociale"
TITOLO I

Articolo 1

Per il conseguimento dei fini di cui all'articolo 1 della Legge 381/91 è costituita una società cooperativa denominata "SYNAGO Società Cooperativa Sociale".

La società cooperativa sarà regolata dalle norme relative alle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Articolo 2

La società cooperativa sociale ha sede in Collegno.

Essa potrà istituire una sede amministrativa diversa dalla sede legale; il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di sedi secondarie in altre località del territorio italiano.

Articolo 3

La durata della società cooperativa è stabilita sino a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui eventualmente contratti.

Articolo 4

La società cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

La società cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza.

In relazione a ciò la società cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- attività e servizi di assistenza domiciliare;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- servizi e centri di riabilitazione;
- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- attività di formazione e consulenza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

La società cooperativa può svolgere altra attività connessa all'oggetto sociale

o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessariamente o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la società cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

TITOLO II SOCI

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci:

- 1) tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e qualsiasi mestiere, professione o arte appartengano, con esclusione tassativa di chi in qualsiasi modo potrebbe avere interessi contrari a quelli della cooperativa;
- 2) persone giuridiche quali altre cooperative, enti morali che non abbiano scopo di lucro e che rispondano ai requisiti richiesti dall'articolo 11 della Legge 381/91.

I soci sono iscritti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci fruitori che godono a vario titolo, direttamente od indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;
- c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente nei confronti dei quali sono rispettate le norme di cui all'articolo 2 della Legge 381/91;
- d) soci sovventori, nel rispetto del disposto dall'articolo 4 della Legge 59/52;
- e) soci in formazione ai sensi del terzo comma dell'articolo 2527 del Codice Civile.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Articolo 6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione; la domanda dovrà specificare:

- 1) nome, cognome, luogo di nascita, cittadinanza, domicilio e codice fiscale;
- 2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti;
- 3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere.

La domanda delle cooperative, delle persone giuridiche od enti sottoscritta dal Legale rappresentante dovrà contenere:

- 1) la denominazione e la sede sociale;
- 2) l'organo sociale che autorizza la domanda e la disposizione dello Statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
- 3) il numero dei soci iscritti;
- 4) il numero delle quote che l'ente si impegna sottoscrivere.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente statuto in ogni sua parte.

Sull'accoglimento della domanda delibera il Consiglio di Amministrazione

entro due mesi dalla data di ricezione della domanda.

Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

Articolo 7

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti prevista dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale, denominata "soci in formazione" in ragione dell'interesse al loro interesse nell'impresa.

L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci in formazione può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 24 (ventiquattro) anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con effetti previsti dall'articolo 6 (sei).

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 10 (dieci).

Articolo 8

I soci dovranno sottoscrivere una quota sociale non inferiore e non superiore a quella stabilita per legge.

Articolo 9

I soci sono tenuti:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- 2) a partecipare all'attività della società cooperativa;
- 3) a non svolgere azioni pregiudizievoli agli interessi della società cooperativa.

Articolo 10

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso

è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata.

Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata entro tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni presso la società cooperativa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norme della legge e del presente Statuto, legittimano il recesso, e a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società Cooperativa.

Articolo 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti di ammissione;
- b) in qualunque modo danneggia, moralmente o materialmente la società oppure fomenta dissidio o disordine tra i soci;
- c) svolge attività di contrasto con quella della società;
- d) non osserva le disposizioni dello statuto o del regolamento interno previsto dall'articolo 34 (trentaquattro) oppure le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
- e) senza giustificato motivo non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società cooperativa.

Nei casi indicati dalle lettere d) et e) il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Articolo 12

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o legatari purché abbiano i requisiti per l'ammissione.

Essi entro quattro mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualifica di socio o li rappresenterà di fronte alla società cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, II e III comma del Codice Civile.

TITOLO III

Articolo 13

Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) nè superiore al limite consentito dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'articolo 16 (sedici) e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;

e) da qualunque liberalità venga fatta a favore della cooperativa.

Articolo 14

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci con effetto verso la società cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 16

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali, al netto di tutte le spese e delle somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale alla paga contrattuale vigente per i lavoratori similari, destinandoli:

- a) per almeno la quinta parte al fondo di riserva ordinaria;
 - b) il tre per cento degli utili sarà destinato al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (ai sensi dell'art.- 11 comma 4 legge 31/1/1992 n. 59);
 - c) l'eventuale rimanenza può essere destinata a formare un fondo di riserva straordinario, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 Legge 904/77;
 - d) in deroga a quanto stabilito alla precedente lettera c), l'assemblea può sempre deliberare di assegnare la rimanenza a riserva ordinaria.
- Sia durante la vita della società cooperativa che in occasione dello scioglimento della stessa è vietato ripartire le riserve tra i soci.

Articolo 17

L'assemblea a norma delle vigenti leggi può deliberare l'istituzione di un fondo di finanziamento con prestiti dei soci, regolamentandolo con apposite norme.

TITOLO IV

Articolo 18

Sono organi sociali della società cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

A) ASSEMBLEA

Articolo 19

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purchè nel territorio italiano; la convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima (o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza) ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Libro dei Soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal Libro Soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione ef-

fettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo

raccomandata A.R.). Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci (o il Revisore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Nell'avviso di convocazione devono essere contenute le seguenti indicazioni:

- 1) l'elenco delle materie trattate;
- 2) il luogo designato per l'adunanza;
- 3) il giorno e l'ora per la prima ed eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea può, nel corso dell'esercizio sociale, essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale, ma almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolare esigenze lo richiedano può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso ai sensi dell'articolo 2364 del Codice Civile.

L'assemblea deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un quinto dei soci oppure dal Consiglio di Amministrazione

Articolo 20

L'Assemblea è convocata per:

- 1) approvare il bilancio;
- 2) nominare gli Amministratori, i Sindaci, Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale e stabilirne l'eventuale compenso;
- 3) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- 4) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 5) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 6) deliberare sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- 7) deliberare sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa;
- 8) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Articolo 21

Nelle assemblee hanno il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta e non può rappresentare più di un altro socio.

I soci hanno facoltà di farsi rappresentare in assemblea soltanto da altro socio espressamente indicando il nome; la rappresentanza non può essere conferita ad amministratori e sindaci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea; tale assistenza non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, in ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal

Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti..

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei Soci.

Articolo 22

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere, o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 23

Le assemblee sono validamente costituite, qualunque sia l'oggetto da trattare sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti la maggioranza dei soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione della società, sul trasferimento della sede sociale anche in altra località dello Stato, oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole della maggioranza dei soci.

In questi casi i soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società cooperativa; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata non oltre tre giorni dalla chiusura dell'assemblea dai soci intervenuti e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione per quelli non intervenuti.

Articolo 24

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito ai soci, mediante un o più delle se-

guenti forme:

a) erogazione diretta;

b) aumento della quota detenuta da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 25

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea, che ne determina il numero, tra le persone iscritte nel Libro Soci da almeno tre mesi.

I soci della cooperativa nella loro prima riunione eleggono il Presidente e eventualmente il Vice Presidente; per la prima volta tali cariche verranno conferite nell'atto costitutivo della società cooperativa.

Funge da segretario del Consiglio il Direttore, se nominato, od un Consigliere.

Articolo 26

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea.

I compensi eventualmente spettanti agli Amministratori sono determinati dall'Assemblea e per gli amministratori investiti di particolari cariche dal Consiglio di Amministrazione.

La misura di detti compensi potrà essere fissa o variabile con parametri da determinarsi dall'Assemblea.

Indipendentemente da quanto sopra gli amministratori hanno diritto, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio, ad un'indennità che sarà determinata dall'Assemblea.

A tale riguardo l'Assemblea potrà prevedere che l'indennità maturata in ciascun esercizio venga accantonata mediante la stipula di apposite polizze collettive di assicurazione recanti quali beneficiari la stessa società cooperativa o gli Amministratori o, in caso di premorienza di questi ultimi, i loro eredi.

Articolo 27

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori dalla sede, ma almeno una volta l'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno uno dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o telefax, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni devono essere votate palesemente a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

A parità di voti si riconvoca il Consiglio; se la parità permane decide la maggioranza dei soci riunita in assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale scritto.

Articolo 28

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestio-

ne ordinaria e straordinaria della società cooperativa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, a titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- d) conferire procure, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'articolo 30 (trenta);
- e) fissare le mansioni, le retribuzioni e provvedere alla liquidazione del personale della società cooperativa;
- f) dare l'adesione della società cooperativa ad organi federali e consortili;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per le disposizioni di legge e dell'atto costitutivo siano riservati all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di nominare avvocati procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa od in qualsiasi grado di giurisdizione; concedere fidejussioni, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati, rilasciare procure e stipulare convenzioni con Enti pubblici privati; nominare il comitato esecutivo o altri organismi tecnici.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

Articolo 29

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale.

Decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio e quelli che per qualunque motivo perdono la qualità di socio.

I consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nel corso dell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dall'Assemblea.

Articolo 30

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della società cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati qualunque ne sia l'ammontare e la causale rilasciandone liberatoria quietanza.

Prevvia delibera del Consiglio di Amministrazione, il Presidente potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la società cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può delegare, in tutto o in parte, i propri compiti al Vice Presidente o ad un Consigliere delegato, nonchè con speciale procura, ad altri soci estranei al Consiglio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni ed i compiti a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica.

Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome ed in rappresentanza

della società cooperativa attesta di per sè l'assenza o l'impedimento ed esone-
ra i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

C) COLLEGIO SINDACALE

Articolo 31

La società cooperativa è controllata, qualora sia obbligatorio per legge ovve-
ro qualora l'assemblea lo ritenga opportuno, da un Collegio Sindacale.

Articolo 32

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, e-
letti preferibilmente fra i soci dall'Assemblea, che nominerà pure il Presiden-
te del Collegio stesso.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione
dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi
sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci al-
l'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 33

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della società coope-
rativa, vigilare l'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare
tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto
profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la regola-
re tenuta dei libri sociali.

I Sindaci debbono anche:

- a) accertarsi che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'os-
servanza delle norme legislative;
- b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei va-
lori e titoli di proprietà della società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o
custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministra-
zione e possibilmente anche a quelle del Comitato Esecutivo quando sia co-
stituito;
- e) convocare l'Assemblea quando non vi provvedano gli amministratori.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni tre mesi.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta.

Il Sindaco dissenziente ha diritto a far scrivere a verbale i motivi del proprio
dissenso.

TITOLO V

Articolo 34

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società cooperativa potrà
essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di
Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nel regolamento potranno essere stabiliti i compiti del Direttore, se nomina-
to, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto constitui-
ti, nonché le mansioni ed il trattamento economico degli eventuali dipenden-
ti.

Articolo 35

La posizione giuridica del socio che con prestazione lavorativa partecipa alla
elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di attività e di sviluppo a-
ziendali ed ai suoi risultati economici della gestione, si configura come "la-
voratore associato" e lo statuto assume pertanto valore di "patto societario".

I soci suddetti non hanno veste di lavoratori subordinati.

La retribuzione sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione che terrà conto anche della situazione economica della cooperativa.

Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.

Articolo 36

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società cooperativa nomina uno o più liquidatori, anche non soci, e ne stabilisce i compiti.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale effettivamente versato, deve essere devoluto a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 59/92.

Articolo 37

Si riassumono i requisiti mutualistici agli effetti fiscali, già indicati nei precedenti articoli dello Statuto:

- a) divieto di distribuzione ai soci dei residui attivi;
- b) divieto di distribuzione ai soci delle riserve sia durante la vita della Società Cooperativa che in occasione dello scioglimento della stessa;
- c) devoluzione in caso di scioglimento della società dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato dai soci, ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione ai sensi dell'articolo 11 della Legge 59/92.

Articolo 38

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la Società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle decisioni dei soci o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34,35 e 36 del D.Lgs 17 gennaio 2003 n. 5.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento.

La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale.

Articolo 39

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

In originale firmato:

VENTURA ROSALBA

BORIO OSVALDO

NATALE DE LORENZO - Notaio

Imposta di bollo assolta ai sensi del D. 22 Febbraio 2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo dell'art. 20 comma 3 del D.P.R. N. 445/00.